

# CCCXXXIII SEDUTA

(ANTIMERIDIANA)

MERCOLEDÌ 4 LUGLIO 1956

Presidenza del Presidente CORRIAS

## INDICE

	Pag.
Assenze per più di cinque giorni . . . . .	6125
Proposta di legge: «Istituzione di aziende-scuola e modello per la metodica e pratica istruzione professionale dei giovani lavoratori e per la dimostrazione e propaganda in agricoltura». (107) (Continuazione della discussione e approvazione):	
SERRA . . . . .	6126-6127-6128-6129-6130-6131
CASU . . . . .	6126-6129
CANALIS . . . . .	6126-6128
PRESIDENTE . . . . .	6126-6127-6129-6130-6131-6132
PISANO . . . . .	6126-6127-6130
FALCHI PIERINA, Assessore alla pubblica istruzione, assistenza e beneficenza . . . . .	6126-6127-6128-6131
COVACIVICH . . . . .	6127
ZUCCA . . . . .	6129-6131-6132
ASQUER . . . . .	6130
DESSANAY . . . . .	6131
MELIS, relatore . . . . .	6131-6132
BROTZU, Presidente della Giunta . . . . .	6132
(Votazione segreta) . . . . .	6133
(Risultato della votazione) . . . . .	6133

La seduta è aperta alle ore 11 e 35.

BERNARD, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Assenze per più di cinque giorni.

PRESIDENTE. Comunico i nomi dei consiglieri che si sono astenuti dall'intervenire alle sedute per più di cinque giorni consecutivi: Carloni, decima assenza; Sotgiu Girolamo, nona assenza; Puligheddu, ottava assenza.

Pag. Continuazione della discussione ed approvazione della proposta di legge: «Istituzione di aziende-scuola e modello per la metodica e pratica istruzione professionale dei giovani lavoratori e per la dimostrazione e propaganda in agricoltura». (107)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione della proposta di legge: «Istituzione di aziende-scuola e modello per la metodica e pratica istruzione professionale dei giovani lavoratori e per la dimostrazione e propaganda in agricoltura».

Continua la discussione degli articoli. Ieri abbiamo approvato l'articolo 4, con la riserva di interpretarne l'ultimo comma. Mi riservo di parlare dell'argomento a fine seduta, quando sarà presente l'onorevole Assessore all'istruzione.

Si dia lettura dell'articolo 5.

BERNARD, Segretario:

### Art. 5

Agli allievi è accreditato periodicamente e liquidato, di norma, al termine dell'intero corso, l'importo di valute di lavoro ragguagliate alle capacità e al merito professionali, nonché delle quote di riparto del reddito aziendale netto.

Gli allievi che intendono utilizzare l'importo come sopra liquidato per la costituzione di piccola proprietà contadina, ovvero di altra piccola impresa sussidiaria dell'agricoltura, avranno la preferenza nella concessione di tutte le

possibili provvidenze previste dalle specifiche disposizioni.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Serra. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.). L'articolo non avrebbe fatto una grinza se non fosse stato approvato l'emendamento Soggiu-Casu, con cui è stata permessa l'ammissione a pagamento di allievi abbienti. Ora, mi sembrerebbe ingiusto e antisociale nei riguardi di chi ha bisogno, e pletorico nei riguardi di chi non ha bisogno, il non prevedere una distinzione. Propongo, pertanto, che si parli di «allievi non abbienti», perchè le valute di lavoro e il premio del reddito aziendale devono spettare effettivamente solo ai poveri.

CASU (P.S.d'A.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASU (P.S.d'A.). A me pare che l'osservazione dell'onorevole Serra potrebbe essere condivisa solo se il compenso non fosse legato al rendimento. Per tale ragione, non mi pare opportuna la discriminazione proposta: a parità di lavoro deve esservi parità di compenso.

CANALIS (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANALIS (D.C.). Condivido pienamente il concetto espresso dal collega Casu.

PRESIDENTE. Onorevole Serra, se lei insiste, occorre che presenti un emendamento.

PISANO (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISANO (D.C.). Condivido il pensiero dell'onorevole Serra. Anche a me pare opportuno che i benefici vadano soltanto «agli allievi non abbienti». L'emendamento potrebbe essere del

seguinte tenore: «agli allievi di cui al primo comma» con l'esclusione, cioè, di quelli del secondo comma, compresi appunto nell'emendamento Soggiu-Casu.

PRESIDENTE. E' stato ora presentato un emendamento Serra - Pisano che dice: «Dopo "agli allievi" dire "di cui al primo comma dell'articolo 3"». Qual'è il parere della Giunta?

FALCHI PIERINA (D.C.), *Assessore alla pubblica istruzione, assistenza e beneficenza*. La Giunta accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo Serra - Pisano. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 6

Le «aziende-scuola e modello», compatibilmente con le esigenze didattiche, fungono, per le rispettive zone di influenza, in collegamento con gli Ispettorati provinciali per l'agricoltura e rispettive sezioni, sia per le coltivazioni come per gli allevamenti, da poderi di dimostrazione e di propaganda agraria.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

L'articolo 7 è stato soppresso dalla Commissione. Si dia lettura dell'articolo 8.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 8

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge faranno carico ai seguenti capitoli

del bilancio di previsione per il 1956 ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi:

Cap. 177 — Per le spese relative all'acquisto e sistemazione dei terreni;

Cap. 130 — Per le spese relative alla costruzione degli edifici ed impianti;

Cap. 124 — Per le spese relative alla fornitura degli arredamenti.

Le somme occorrenti per la gestione delle «aziende-scuola e modello» non appena sorte, saranno altresì stanziati nei singoli bilanci annuali della Regione.

PRESIDENTE. Sono stati presentati due emendamenti a firma Cadeddu-Pisano. Se ne dia lettura.

BERNARD, *Segretario*:

«Sopprimere le parole "ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi"».

«Modificare così l'ultimo capoverso: "Per gli esercizi successivi saranno stanziati in apposito capitolo le somme occorrenti sia per le esigenze di cui al comma precedente, come per quelle richieste dalle necessità delle gestioni delle «aziende-scuola e modello» non appena sorte"».

PRESIDENTE. L'onorevole Pisano ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

PISANO (D.C.). Poche parole sono sufficienti. Si tratta di riconoscere la inopportunità di dividere le somme stanziati in tre capitoli. Si dovrebbe, per gli anni successivi, unificare lo stanziamento in un unico capitolo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Serra. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.). Desidero precisare che le spese relative all'acquisto e sistemazione dei terreni, alla costruzione degli edifici e degli impianti e alla fornitura degli arredamenti si trasformano in patrimonio della Regione, mentre quelle relative alla gestione sono spese normali

di esercizio. Conseguentemente, nel primo caso si tratta di movimento di capitali, mentre nel secondo si tratta di erogazione definitiva che non resta più nel patrimonio.

COVACIVICH (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVACIVICH (D.C.). Per le ragioni esposte dall'onorevole Serra, non mi pare che si possano unificare i capitoli di stanziamento per queste aziende.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

FALCHI PIERINA (D.C.), *Assessore alla pubblica istruzione, assistenza e beneficenza*. Mi pare che l'emendamento Cadeddu - Pisano possa essere accettato con questa correzione: «Per gli esercizi successivi saranno stanziati in appositi capitoli»...

SERRA (D.C.). «In distinti capitoli».

FALCHI PIERINA (D.C.), *Assessore alla pubblica istruzione, assistenza e beneficenza*... in distinti capitoli le somme occorrenti per le esigenze di cui al comma precedente...» eccetera.

PRESIDENTE. Onorevole Serra, va bene la modifica?

SERRA (D.C.). Si potrebbe dire così: «Per gli esercizi successivi saranno stanziati in distinti capitoli sia le somme occorrenti per le esigenze di cui al comma precedente, sia quelle richieste dalle necessità» eccetera.

PISANO (D.C.). Aderisco a questa formulazione.

PRESIDENTE. Sta bene. Metto anzitutto in votazione l'emendamento soppressivo parziale al primo comma. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la parte del primo comma fino ai due punti. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Metto in votazione la seconda parte del primo comma, comprendente i tre capitoli. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Metto infine in votazione l'emendamento sostitutivo totale all'ultimo comma con la modifica proposta dall'onorevole Serra. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 9

Apposito regolamento da emanarsi ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 4 del D.P.R. 19 maggio 1950, numero 327, determinerà le norme per l'ammissione degli allievi e l'ordinamento dei corsi di cui al precedente articolo 4, i casi di eventuale anticipata liquidazione delle somme di cui all'articolo 5, le forme e i modi di gestione e di vigilanza delle «aziende-scuola e modello» ed ogni altra materia relativa alla esecuzione della presente legge.

PRESIDENTE. Sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

BERNARD, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo Canalis - Bernard:

«Apposito regolamento disciplinerà i casi di eventuale anticipata liquidazione delle somme di cui all'articolo 5, le forme e i modi di gestione e di vigilanza delle «aziende-scuola e modello» ed ogni altra materia relativa all'esecuzione della presente legge».

Emendamento aggiuntivo Serra - Bernard:

«Dopo le parole "le norme per l'ammissione degli allievi" aggiungere: "anche in relazione a quanto previsto dal disposto dell'ultimo capo-

verso dell'articolo 3". Prima delle parole "ed ogni altra materia eccetera", aggiungere "le modalità di richiesta di contributi, di istruttoria delle pratiche, di concessione e di liquidazione dei contributi previsti dall'articolo 1"».

PRESIDENTE. L'onorevole Canalis ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

CANALIS (D.C.). Dopo le modifiche agli articoli 3 e 4, il mio emendamento non ha più ragione di essere e pertanto lo ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Serra ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

SERRA (D.C.). Le ragioni del mio emendamento sono le seguenti. Nell'ultimo comma dell'articolo 3, modificato dall'emendamento dei colleghi Soggiu e Casu, si parla di un «regolamento annualmente determinato dagli organi direttivi ed amministrativi di ciascuna scuola», regolamento relativo all'ammissione alla frequenza dei corsi di allievi interni ed esterni abienti. A me pare che tutto ciò che attiene alla regolamentazione debba essere previsto nell'articolo 9, trasferendo, in conseguenza, dall'articolo 3 all'articolo in esame la norma relativa.

Peraltro, poichè all'articolo 1 è stato ammesso il principio che l'Amministrazione regionale può concedere contributi ad Enti pubblici, occorrerà anche prevedere — di questo tratta la seconda parte dell'emendamento che abbiamo proposto — le modalità di richiesta dei contributi, l'istruttoria delle pratiche, le liquidazioni, eccetera. Anche questa è materia di regolamento e va inserita, anch'essa, nell'articolo 9.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

FALCHI PIERINA (D.C.), *Assessore alla pubblica istruzione, assistenza e beneficenza*. La Giunta accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 9. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la prima parte dell'emendamento «dopo le parole "le norme per l'ammissione degli allievi" aggiungere "anche in relazione a quanto previsto dal disposto dell'ultimo capoverso dell'articolo 3"». Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Metto infine in votazione la seconda parte dell'emendamento «prima delle parole "ed ogni altra materia", aggiungere "le modalità di richiesta di contributi, di istruttoria delle pratiche di concessione e di liquidazione dei contributi previsti dall'articolo 1"». Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

E' stato presentato un emendamento (che troverà posto in sede di coordinamento) dagli onorevoli Serra e Pisano: «I contributi agli Enti pubblici previsti nell'articolo 1 potranno essere concessi fino ad un massimo del 40 per cento delle spese di impianto e di attrezzature». L'onorevole Serra ha facoltà di illustrarlo.

SERRA (D.C.). E' evidente che bisogna precisare, posto che si è adottato il principio di concedere dei contributi, anche la misura degli stessi. E' parso che fosse il caso di adottare una misura media equitativa del 40 per cento, analoga a quella adottata in materia di agricoltura, nella quale, in genere, si va dal 38 al 50 per cento.

Abbiamo volutamente omissso le spese di gestione perchè, figurando nel bilancio regionale dei capitoli relativi all'istruzione tecnico-professionale, le eventuali spese di gestione potranno essere agevolate con contributi *ad hoc* caso per caso in relazione alle diversità di ambiente, agli scopi che si prefiggono, eccetera.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Casu. Ne ha facoltà.

CASU (P.S.d'A.). Io vorrei precisare una questione. Quando queste scuole chiedessero un contributo per la costruzione di un fabbricato rurale, la Regione non dovrebbe trovare diffi-

coltà a concedere il contributo in base alle leggi vigenti. Se, per esempio, la legge vigente consente un contributo del 50 o del 75 per cento, secondo che si tratti di opere fondiari, di opere di irrigazione, eccetera, non vedo perchè ci si debba limitare al 40 per cento. A meno che, come parrebbe, non si tratti di un contributo integrativo; in altri termini, che si dia anzitutto il contributo normale previsto dalle leggi vigenti, e, in più, il 40 per cento per la parte di competenza diretta dell'Ente. Insomma, l'Ente otterrebbe il 50 per cento di tutta la spesa, più il 40 per cento del rimanente 50 per cento... (*interruzioni dal centro*). Bisognerebbe appunto chiarire la questione...

SERRA (D.C.). Sarebbe eccessivo!

CASU (P.S.d'A.). Ripeto, bisogna chiarire. Io sarei d'accordo per dare il contributo per la quota di competenza della scuola oltre al contributo normale previsto dalle leggi esistenti; per esempio, nella meccanica agraria, mentre è previsto che si dia fino al 40 per cento ai privati, si dà sino al 75 per cento agli Enti pubblici che si interessino di meccanizzazione agricola: agli Enti pubblici si usa un trattamento diverso da quello usato per i privati; e analoga questione mi pare che si presenti in questo caso.

Se non si precisa la possibilità del cumulo, finirà che il privato continuerà a godere del 50 per cento, mentre queste scuole potranno avere solo il 40 per cento...

ZUCCA (P.S.I.). Una differenza c'è.

CASU (P.S.d'A.). Insomma, chiedo che l'onorevole Serra chiarisca questa questione.

PRESIDENTE. L'onorevole Serra vuole chiarire?

SERRA (D.C.). Ritengo che ci si possa mettere d'accordo. Avevamo inteso, io e il collega Bernard, di stabilire un principio simile a quello della legislazione attuale, stabilendo il 40 per cento per tutte le spese relative all'attrezzatura

e all'impianto di queste scuole. Ora, il collega Casu giustamente ha fatto osservare che per certi generi di opere si possono ottenere anche contributi maggiori, e non sarebbe giusto concedere di più ad un privato rispetto ad un Ente pubblico che persegue un fine sociale come è quello dell'istituzione di una scuola di istruzione agraria e professionale. Conseguentemente, si potrebbe, formulando un nuovo emendamento integrativo di quello precedente, stabilire questo principio: ove le opere relative ai progetti presentati possano fruire dei benefici di altre leggi statali o regionali, può esser dato un contributo integrativo massimo del 20 per cento; ove non vi sia alcuna altra possibilità di contributo, si arriva fino al 40, fino al 50, la misura che il Consiglio crederà più opportuna.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Pisano. Ne ha facoltà.

PISANO (D.C.). A me pare che il principio del cumulo sia da evitare, elevando però la misura del 20 per cento per le opere che non possono fruire di contributi di alcun genere. In realtà, le spese per queste scuole dovrebbero essere ingenti (si è parlato di 250-300 milioni), e quindi, se il 20 per cento di contributo è irrisorio, eccessivo sarebbe arrivare a quel 90 per cento che si otterrebbe col cumulo di un contributo medio e del 40 per cento previsto nell'emendamento.

Insomma, io sono del parere di evitare la cumulabilità dei contributi, concedendo nel contempo un minimo del 40 per cento per quelle opere che, in base alle leggi vigenti, non possono fruire di alcuna agevolazione.

PRESIDENTE. Onorevole Serra, lei intende modificare il suo emendamento?

SERRA (D.C.). Io non insisterei se i colleghi ritenessero di farsi promotori di altro emendamento.

PRESIDENTE. Lei condivide il concetto della non cumulabilità?

SERRA (D.C.). Io manterrei fermo il principio della integrazione del 20 per cento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Pisano. Ne ha facoltà. La prego di essere breve.

PISANO (D.C.). Sul concetto della cumulabilità occorre intendersi. Faccio un esempio: se per un fabbricato rurale si ottiene un contributo in base ad una determinata legge, deve restar ferma la possibilità di avere il contributo di cui al nostro emendamento per quelle opere accessorie (refettori, aule, eccetera) per le quali lo stesso contributo non è ottenibile. E' solo in questo senso che io accetto il principio del cumulo.

SERRA (D.C.). Non mi pare una cosa possibile.

PRESIDENTE. Bisognerà pure, onorevoli Serra e Pisano, che si mettano d'accordo!

ASQUER (P.S.I.). Non sarebbe il caso di sospendere la seduta?

PRESIDENTE. Sta bene. Sospendo la seduta per dieci minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 11 e 55, viene ripresa alle ore 12 e 20).*

PRESIDENTE. L'emendamento Serra - Pisano è stato ritirato. Sono stati presentati altri due emendamenti Casu - Serra - Pisano, l'uno subordinato alla reiezione dell'altro. Ne do lettura: «Alle iniziative di Enti pubblici previste nell'articolo 1 sono applicabili le disposizioni della legge regionale 1 agosto 1950, numero 42, modificata dalla legge regionale 9 luglio 1952, numero 18, relativa all'incremento della istruzione tecnica professionale di interesse regionale, salva, in ogni caso, l'applicazione di ogni altra vigente disposizione di favore, statale o regionale».

L'emendamento in subordine è il seguente: «I contributi agli Enti pubblici di cui all'articolo 1 possono essere concessi in caso di mancato ottenimento in sede normale delle misure previste da provvidenze di favore, statali o regionali, per le singole categorie di opere o di iniziative. Inoltre, possono essere concessi, nella

misura massima del 40 per cento della spesa, contributi per opere o attrezzature che non possono beneficiare di contributi statali o regionali».

Vedo che nell'uno e nell'altro emendamento è insito il concetto della non cumulabilità. Qual'è il parere della Giunta su questi emendamenti?

FALCHI PIERINA (D.C.), *Assessore alla pubblica istruzione, assistenza e beneficenza*. La Giunta accoglie il primo emendamento.

ZUCCA (P.S.I.). Nel primo emendamento, anzi che dire «alle iniziative», si dovrebbe dire «per le iniziative» oppure «a favore delle iniziative».

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Dessanay. Ne ha facoltà.

DESSANAY (P.C.I.). A me pare che l'emendamento presentato, nonostante le apparenze e, certo, la volontà di chi lo ha redatto, faccia salvo il principio della cumulabilità. Infatti, quando si dice «salva l'applicazione di ogni altra disposizione di favore», si intende dire che si può avere il contributo specifico della legge citata, «salvo», cioè «più» il contributo che possa provenire dall'applicazione di leggi esistenti.

La cumulabilità non esiste, invece, nel secondo emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione il primo emendamento. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene chiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Rimane da definire la questione lasciata in sospenso sull'articolo 4. Il primo comma di questo articolo è stato modificato come segue: «Lo svolgimento dei corsi di istruzione è previsto in sei anni ed ha particolare considerazione delle graduali esigenze di carattere formativo professionale e di specializzazione» (è una formula che miglioreremo in sede di coordinamento).

Nell'ultimo comma è detto: «Possono essere ammessi al secondo e terzo corso i giovani provenienti da scuole professionali di tipo agrario». Ora, dopo la modifica del primo comma, non essendo i corsi più suddivisi in tre bienni, bisogna modificare le parole «secondo o terzo».

L'onorevole Serra propone, con suo emendamento, che in luogo delle parole «possono essere ammessi al secondo e al terzo corso», si dica «possono essere ammessi in uno dei corsi del periodo formativo ovvero al primo di quello professionale». Onorevole Serra, vuole brevemente illustrare questa sua formulazione?

SERRA (D.C.). Inizialmente, secondo il modello delle fattorie-scuola E.N.A.O.L.I., la strutturazione dei corsi era così concepita: sei anni di preparazione professionale suddivisi in tre bienni: uno formativo, uno professionale, uno di specializzazione. Abbiamo poi preferito non prevedere sin d'ora lo schema dei tre bienni, e parlare semplicemente di periodi, il primo formativo, il secondo professionale, il terzo di specializzazione. Perciò, se effettivamente vogliamo individuare il secondo ed il terzo corso, dobbiamo dire: in uno dei corsi del periodo formativo e nel primo di quello professionale.

PRESIDENTE. Quando si è trattato di interpretare questa dizione, non c'è stata identità di vedute. Difatti l'onorevole Falchi, Assessore all'istruzione, nel suo intervento ha proposto che, coerentemente alla variante apportata nel primo comma, all'ultimo comma si dicesse «possono essere ammessi al corso professionale e di specializzazione». L'onorevole Serra, invece, parla di corso formativo e professionale. Mi pare che le idee non siano ancora ben chiare.

Ha domandato di parlare l'onorevole Melis. Ne ha facoltà.

MELIS (P.S.d'A.), *relatore*. Le contrastanti interpretazioni date dall'Assessore e dal collega Serra confermano che esiste confusione: l'Assessore si riferisce agli ultimi due bienni; il collega Serra, invece, ai primi due. La Commissione ha inteso dare ai giovani provenienti da scuole di tipo professionale agrario la possi-

bilità di accedere agli anni superiori, tenuto conto delle cognizioni e capacità acquisite nei corsi frequentati presso scuole specifiche abilitate all'istruzione professionale agraria. La confusione cade ove si inserisca il concetto che «possono essere ammessi in qualunque anno di corso giovani provenienti da scuole di tipo agrario, accertata l'idoneità alla frequenza medesima». In questo senso mi permetterò di presentare un emendamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.). A me pare che la proposta del collega Melis non sia da accettare, perchè la possibilità di ammettere un alunno a un qualunque corso, se esiste per i giovani forniti di licenza elementare, a maggior ragione dovrebbe esistere per coloro...

MELIS (P.S.d'A.), *relatore*. Quelli della scuola elementare accedono al primo corso.

ZUCCA (P.S.I.). Già, ma tu affermi, mi pare, la possibilità che un alunno fornito, ad esempio, di licenza di avviamento possa anche essere ammesso al primo corso, il che mi pare errato. Dobbiamo riconoscere il diritto di accedere ai corsi superiori a coloro che abbiano frequentato alcune classi dopo le elementari...

MELIS (P.S.d'A.), *relatore*. Non il diritto...

ZUCCA (P.S.I.). Ma allora, scusate, perchè fare una distinzione? Tanto vale mettere tutti nel calderone comune di coloro che hanno la licenza elementare!

In conclusione, io sono del parere di porre una distinzione tra coloro che hanno la licenza elementare e quelli che han frequentato un corso superiore, dando a questi ultimi il diritto di accedere agli ultimi anni.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Presidente della Giunta. Ne ha facoltà.

BROTZU (D.C.), *Presidente della Giunta*. Intervengo nella discussione non come Presidente della Giunta, ma come pratico di questioni scolastiche. A me pare che non si possa precisare l'anno a cui uno può essere ammesso, dovendosi per ciò valutare la preparazione precedente, che può essere la più diversa.

Per tale motivo, il giudizio sull'anno di ammissione dovrebbe essere lasciato, caso per caso, al consiglio dei professori, analogamente a ciò che avviene nelle Università: ove uno domanda di essere ammesso ad un determinato anno, il consiglio dei professori esamina il *curriculum* precedente, riconosce determinate materie, ritiene obbligatori ancora determinati esami, o frequenze di determinati corsi, e stabilisce l'anno cui l'aspirante può essere ammesso.

Per tali ragioni, non si può pretendere di fissare *a priori* che Tizio, per esempio, che ha tre anni di Istituto tecnico agrario sia ammesso al terzo anno, o uno che ha quattro anni, supponiamo, della stessa scuola sia ammesso invece ad un altro anno: occorre lasciare la più ampia libertà di decisione all'organo competente, poichè i casi ipotizzabili sono troppi e troppo diversi.

PRESIDENTE. Debbo ricordare che non si tratta di modificare una norma già approvata dal Consiglio, bensì di interpretare una formula non troppo chiara.

Ora, un fatto è specifico: così come previsto dalla Commissione, il primo comma stabiliva che i corsi fossero di sei anni divisi in tre bienni, e la eccezione formulata nell'ultimo comma significava che gli alunni provenienti dalle scuole professionali di tipo agrario potevano essere ammessi ad anni non iniziali. Questo concetto — è chiaro — deve rimanere pur dopo variata la formulazione dell'articolo primo, chè non vi sarebbe motivo in contrario. Perciò, io formulerei così il comma: «I giovani provenienti da scuole professionali a tipo agrario possono essere ammessi ad un corso superiore a quello iniziale, secondo quanto disposto nel regolamento di cui all'articolo». Deve, in sostanza, rimanere la possibilità (dico «possibilità»,



non «diritto») che un alunno proveniente da un corso professionale a tipo agrario sia ammesso a corsi non più iniziali. Questo è lo spirito della disposizione contenuta nell'articolo approvato ieri.

Mi pare che il Consiglio possa concordare su questa tesi (*cenni di consentimento da tutti i settori*). Eventualmente, in sede di coordinamento, potrà trovarsi la formulazione più chiara per esprimere questo concetto.

Chi approva la mia interpretazione alzi la mano.

*(E' approvata).*

**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge: «Istituzione di aziende-scuola e modello per la metodica e pratica istruzione professionale dei giovani lavoratori e per la dimostrazione e propaganda in agricoltura».

**Risultato della votazione.**

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti . . . . .	51
votanti . . . . .	50
maggioranza . . . . .	26

favorevoli . . . . .	35
contrari . . . . .	15
astenuti . . . . .	1

*(Il Consiglio approva).*

*(Hanno preso parte alla votazione: Amicarelli-Asquer - Azzena - Bernard - Borghero - Brotzu - Cadeddu - Campus - Canalis - Cardia - Castaldi - Casu - Cerioni - Cherchi - Colia - Corona Loddo Claudia - Cossu - Covacivich - Del Rio - De Magistris - Deriu - Dessanay - Falchi Pierina - Fancello - Filigheddu - Fiori - Floris - Gardu - Giua Angelo - Giua Elio - Ibba - Lay - Lonzu - Manca - Masia - Medda - Melis - Muretti - Nioi - Pasolini - Pernis - Pirastu - Pisano - Prevosto - Sanna - Sassu - Serra - Stara - Torrente - Zucca.*

*Si sono astenuti: Presidente Corrias).*

PRESIDENTE. I nostri lavori continueranno alle ore 18.

*La seduta è tolta alle ore 13.*

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari  
Anno 1956